

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1701 del 24 novembre 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale per il Centro di Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo Parrocchia San Antonio Abate" - Parrocchia San Antonio Abate, via Brigate Re n. 19 - Alano di Piave (BL). C.F. 91002560257 e P. Iva 00837420256.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

il provvedimento riconosce l'accREDITAMENTO istituzionale al Centro di Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo Parrocchia San Antonio Abate", in oggetto indicato, ed individua quale soggetto gestore la Parrocchia San Antonio Abate di Alano di Piave (BL).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

richiesta di accREDITAMENTO, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 3/02/2015, prot. n. 45474, e relazione dell'Azienda ULSS n. 2, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 29/09/2015, prot. n. 388854.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accREDITAMENTO istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accREDITAMENTO è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accREDITAMENTO dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro di Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo Parrocchia San Antonio Abate" - Parrocchia San Antonio Abate, via Brigate Re n. 19 - Alano di Piave (BL), è stato autorizzato all'esercizio e accREDITATO, per la capacità ricettiva di n. 43 posti letto di primo livello assistenziale, rispettivamente con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 48 del 21/02/2011 -revocato con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 92 del 22/09/2014 e DGR n. 2040 del 29/11/2011, avente scadenza in data 20/12/2014.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 3/02/2015, prot. n. 45474, è stata formulata richiesta di accREDITAMENTO per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 10/02/2015, prot. n. 57156, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 2 alla verifica "di parte terza" per l'accERTAMENTO in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 2, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed in esito al sopralluogo svolto in data 15/09/2015 dal precitato gruppo ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 29/09/2015, prot. n. 388854, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

I seguenti requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- CS-PNA.AC.4.1 *"E' attuata la programmazione annuale del Servizio"*,
- CS-PNA.AC.4.2 *"E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione"*,
- CS-PNA.AC.4.3 *"E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati"*.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 2, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 110 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 312 del 14/11/2011, n. 262 del 5/09/2012, n. 315 del 3/09/2013 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 176 del 9/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il l'accreditamento del Centro di Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo Parrocchia San Antonio Abate" - Parrocchia San Antonio Abate, via Brigade Re n. 19 - Alano di Piave (BL), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
- Vista la DGR n. 2040 del 29/11/2011;
- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 48 del 21/02/2011;
- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 92 del 22/09/2014

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro di Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo Parrocchia San Antonio Abate" - Parrocchia San Antonio Abate, via Brigate Re n. 19 - Alano di Piave (BL), per la capacità ricettiva di n. 43 posti letto di primo livello assistenziale;
2. di dare atto che, nelle more del procedimento di accreditamento della DGR n. 2040 del 29/11/2011, il Centro di Servizi ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;
4. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:
 - CS-PNA.AC.4.1 *"E' attuata la programmazione annuale del Servizio"*,
 - CS-PNA.AC.4.2 *"E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione"*,
 - CS-PNA.AC.4.3 *"E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati"*.
5. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;
7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 2, al Comune di Alano di Piave (BL) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 2, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.